

**DIRETTIVA (UE) 2015/...**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sulla *distribuzione assicurativa* [e che abroga la direttiva 2002/92/CE](#)  
(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

~~sentito il garante europeo della protezione dei dati,~~

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ....

considerando quanto segue:

- (1) ~~È opportuno. Occorre~~ apportare ~~un numero alcune di~~ modifiche alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ~~1~~. ~~A fini di chiarezza è opportuno Viene pertanto proposta la~~ procedere alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva rifusione consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti il settore i menzionati della distribuzione assicurativa e poiché tale settore offre servizi nell'Unione; la presente nuova direttiva la proposta dovrebbe essere basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di *distribuzione* assicurativa e riassicurativa, ~~■~~ ~~e si basa pertanto sull'articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l'Unione, la presente direttiva si basa altresì sull'articolo 62 TFUE.~~

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Commento [RMI]: Piace per niente

<sup>1</sup> *Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa* (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**(32-bis)** *La presente direttiva mira tuttavia a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, compresa la presente direttiva.*

**(43)** Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione.

**(54)** I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

**(64-bis)** *I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela malgrado le differenze esistenti tra i canali di distribuzione. Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(75) L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio **della distribuzione** assicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi. È opportuno che le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della presente ~~ella nuova~~ direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione (broker).

(86) Al fine di garantire ai **clienti** lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un'impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che il campo di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione **o agli intermediari assicurativi**, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio, ad esempio agenzie di viaggio e autonoleggi, **a meno che** non **soddisfino** le condizioni di esenzione.

(98) Sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività **di distribuzione** assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. **È necessario rafforzare ulteriormente il mercato interno e promuovere un autentico mercato interno europeo dei prodotti e servizi assicurativi vita e non vita.**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (109) Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. *È opportuno aumentare il livello di tutela dei consumatori rispetto alla direttiva 2002/92/CE per ridurre la necessità di applicare misure nazionali diverse. È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. La distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/65/UE. È opportuno rafforzare le norme minime per quanto riguarda le regole di distribuzione e ~~la creazione di creare~~ condizioni paritarie ~~applicabili a per~~ tutti i prodotti di investimento assicurativi.*
- (101) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa ■ .

<sup>1</sup> *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

(12+) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri *supporti*, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto *assicurativo*, quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente *o indirettamente* un contratto assicurativo alla fine del processo. **La presente direttiva ~~Esse non dovrebbe applicarsi ai siti Internet gestiti da autorità pubbliche o associazioni di consumatori che non mirano alla conclusione di contratti ma si limitano a confrontare i prodotti assicurativi disponibili sul mercato.~~**

(13~~1~~*bis*) ***La presente*** direttiva non ***dovrebbe applicarsi*** ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un'impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(142) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali, contabili *o avvocati*, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. La presente direttiva ~~Non dovrebbe applicarsi nemmeno alla gestione a titolo professionale dei sinistri per conto di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né ad attività di liquidazione sinistri e alla consulenza in materia di sinistri.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*(152-bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano un'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, qualora il premio non superi un dato importo e ~~i rischi siano coperti solo determinati rischi~~ siano limitati. Tale assicurazione può essere complementare a un prodotto o servizio, compreso il rischio di mancato uso di un servizio il cui utilizzo è previsto in un determinato momento, ad esempio un viaggio in treno, l'iscrizione a una palestra o l'abbonamento a una stagione teatrale, e altri rischi legati al viaggio quali, ad esempio ~~l'annullamento di un viaggio~~ o la perdita di bagagli. Tuttavia, al fine di garantire che l'attività di distribuzione assicurativa preveda sempre un livello adeguato di tutela dei consumatori, un distributore di prodotti assicurativi che esercita l'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio ~~esente dall'applicazione dei~~ requisiti previsti dalla ~~della~~ presente direttiva dovrebbe assicurare il rispetto di alcuni requisiti di base, quali la comunicazione della sua identità e le informazioni sul modo in cui presentare un reclamo, e garantire che le richieste e le esigenze del cliente siano prese in considerazione.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



Formattato: Evidenziato

*(162-ter) La presente direttiva dovrebbe garantire che si applichi lo stesso livello di tutela dei consumatori e che tutti i consumatori possano beneficiare di norme comparabili. Essa dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se la distribuzione di prodotti assicurativi avviene attraverso diversi canali diversi e intermediari ~~con~~ diversi diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione, purché tali canali e intermediari ~~debbano~~ siano tenuti ad applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Nell'attuare la presente direttiva Gli Stati membri dovrebbero tener conto di ~~queste~~ totali fatto preoccupazioni problemi nell'attuazione della presente direttiva.*

*(174-bis) La presente direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze tra i vari tipi di canali di distribuzione. Dovrebbe, ad esempio, tenere conto delle caratteristiche degli intermediari assicurativi che sono vincolati all'obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione (intermediari assicurativi collegati) esistenti in taluni mercati degli Stati membri e stabilire condizioni adeguate e proporzionate applicabili ai diversi tipi di distribuzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi che è responsabile dell'attività di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio garantisca che tale intermediario soddisfa le condizioni di registrazione e lo registri.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(185) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi *e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio* che sono persone fisiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza. *Per quanto riguarda le persone che si spostano giornalmente tra lo Stato membro in cui risiedono e lo Stato membro nel quale esercitano la loro attività di intermediazione-distribuzione (ossia la loro residenza professionale), è opportuno che lo Stato membro di registrazione è sia quello della residenza professionale. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono persone giuridiche dovrebbero essere **registrati** presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede legale, la sede principale). *Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare altri organismi a collaborare con le autorità competenti nella registrazione e nella regolamentazione degli intermediari assicurativi. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero essere registrati* a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari già registrati negli Stati membri non ~~sono tenuti a~~ dovrebbero iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(195 bis) *L'impossibilità per gli intermediari assicurativi di operare liberamente nell'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato ~~unico~~-interno delle assicurazioni. La presente direttiva rappresenta un passo importante verso un maggiore livello di tutela dei consumatori e integrazione dei mercati.*

(2016) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi *e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio* dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal *TFUE* relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Pertanto, la registrazione presso lo Stato membro d'origine ■ dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi *e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio* di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di *adeguate procedure* di notificazione tra le autorità competenti.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*(2117 bis)- Al fine di garantire un'elevata qualità del servizio e un'effettiva tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Qualora gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio esercitino la loro attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ~~è~~dovrebbe ~~essere avere la~~ responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva ~~in relazione relativamente~~ all'insieme delle attività esercitate nel mercato interno. ~~Qualora- Se~~ l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ~~venga viene~~ a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio, ~~ne dovrebbe~~ informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Ciò riguarda, in particolare, la violazione delle disposizioni in materia di onorabilità e relative ai requisiti di conoscenza e competenza professionale o alle norme di comportamento. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*(2217-ter) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme – quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali – dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di informativa e alle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, ~~qualora se~~ l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ~~venga viene~~ a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio che non rientri tra le responsabilità conferitegli dalla presente direttiva, ~~ne dovrebbe~~ informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale, a sua volta, ~~è dovrebbe essere~~ obbligata ad adottare le misure appropriate. Ciò riguarda, in particolare, la violazione delle disposizioni in materia di onorabilità e relative ai requisiti di conoscenza e competenza professionale. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*(~~17-quater23~~) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio in tutta l'Unione, siano esse svolte conformemente al diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di ~~tale~~ un dato distributore, indipendentemente dall'importanza del distributore in questione per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(2418) *Gli Stati membri dovrebbero istituire uno sportello unico che permetta di accedere ai registri degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Tale sportello unico dovrebbe ~~includere altresì~~ fornire un link collegamento ipertestuale che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro.* Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'*Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali* ("EIOPA"), *istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>*, elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione *e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio* che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all'EIOPA. È opportuno che ~~in talenella~~ banca dati ~~sia inserito fornito~~ fornisca un link collegamento ipertestuale che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Le autorità competenti ~~dei singoli di ciascun Stato~~ membrino dovrebbero ~~riportare~~ fornire sul loro sito Internet un link collegamento ipertestuale che rinvii alla banca dati.

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).*

**(2518 bis)** È assimilata a una succursale qualsiasi presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro che sia equivalente a una succursale, a meno che l'intermediario non stabilisca legalmente tale presenza sotto un'altra forma giuridica.

*Questo ~~Ciò~~ potrebbe valere, in funzione di altre circostanze, anche quando tale presenza non assume ufficialmente la forma di una succursale, ma consiste in un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'intermediario o da una persona indipendente ma con un incarico permanente ~~incaricata~~ di agire ~~in permanenza~~ per conto dell'intermediario al pari di come farebbe un'agenzia.*

**(2619)** Occorre che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi *e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio* da essi registrati o che svolgono attività di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell'esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



Formattato: Tipo di carattere: 12 pt,  
Grassetto, Corsivo, Italiano (Italia)

**(19 bis 27)** Per far fronte alle situazioni in cui un intermediario assicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio sia stabilito in uno Stato membro al solo scopo di evitare di dover conformarsi eludere alle norme di un altro Stato membro nel quale esercita interamente o principalmente la sua attività, la possibilità per lo Stato membro ospitante di adottare misure precauzionali potrebbe costituire una soluzione adeguata quando sia in gioco il corretto funzionamento del ~~suo~~ mercato assicurativo dello Stato membro ospitante, e la presente direttiva non dovrebbe impedirlo. Tuttavia, tali misure non dovrebbero ostacolare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento né costituire una barriera all'accesso all'attività transfrontaliera.

**(28 22)** È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e **gli intermediari assicurativi a titolo accessorio** e i dipendenti di **imprese di assicurazione** che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari, **degli intermediari assicurativi a titolo accessorio** e dei dipendenti di **imprese di assicurazione** siano commisurate alla complessità di tali attività. **Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero essere tenuti a conoscere le condizioni delle polizze che distribuiscono e, se del caso, le norme relative alla gestione di sinistri e reclami.**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*(22-bis29) È opportuno garantire una formazione e uno sviluppo professionale continui. Tale formazione e sviluppo professionale potrebbero prevedere diverse possibilità di apprendimento facilitato, compresi corsi, apprendimento online e tutoraggio. Gli Stati membri dovrebbero disciplinare le questioni relative alla forma, al contenuto e ai certificati richiesti o altre opportune attestazioni, quali l'iscrizione in un registro o il superamento di un esame.*

*(22-ter30) I requisiti in materia di integrità contribuiscono alla solidità e all'affidabilità del settore assicurativo nonché all'obiettivo di offrire una tutela adeguata agli assicurati. Tali requisiti comprendono il possesso di un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a determinati reati, come i reati ai sensi della legislazione in materia di servizi finanziari, i reati di disonestà, frode o i reati finanziari e qualsiasi altro reato ai sensi del diritto societario e del diritto in materia di fallimento o insolvenza.*

*(22-quater31) È ugualmente importante che le persone pertinenti all'interno della struttura di gestione di un intermediario assicurativo e riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio che partecipano alla distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi, come anche i dipendenti di un distributore di prodotti assicurativi che partecipano direttamente alla distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi siano in possesso di un livello adeguato di conoscenze e competenze in relazione all'attività di distribuzione. L'adeguatezza del livello di conoscenze e competenze dovrebbe essere garantita dall'applicazione di requisiti professionali e di conoscenza specifici a tali persone.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(22-quinquies<sup>32</sup>) Tuttavia, ~~g~~li Stati membri non ~~sono~~ dovrebbero essere tenuti a considerare come persone pertinenti i dirigenti o i dipendenti che non partecipano direttamente alla distribuzione di prodotti assicurativi. Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi e le imprese di assicurazione e riassicurazione, tutti i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di distribuzione dovrebbero possedere un livello adeguato di conoscenze e competenze, ~~ad eccezione~~ con alcune eccezioni, come di ~~per~~ quelle nei confronti di coloro ~~quelli~~ che si limitano a svolgere mansioni amministrative. Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, si dovrebbero annoverare, tra i dipendenti pertinenti in possesso di un livello adeguato di conoscenze e competenze, almeno le persone responsabili della distribuzione di prodotti assicurativi a titolo accessorio ~~dovrebbero essere considerate~~ come dipendenti pertinenti e possedere un livello adeguato di conoscenze e competenze. Qualora il distributore di prodotti assicurativi e riassicurativi sia una persona giuridica, anche le persone all'interno della struttura di gestione incaricate dell'esecuzione delle politiche e delle procedure relative all'attività di distribuzione di prodotti assicurativi dovrebbero ugualmente soddisfare i requisiti in materia di conoscenze e competenze. A tale riguardo, la persona responsabile dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi all'interno della struttura dell'intermediario assicurativo e riassicurativo e dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio dovrebbe sempre soddisfare i requisiti in materia di conoscenze e competenze.

Commento [RL2]: penso ci sia qualcosa da cambiare

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

~~(22-sexies33)~~ Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano in possesso di un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti. Ciò risulta particolarmente importante in ragione della maggiore complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti di investimento assicurativi. L'acquisto di un prodotto di investimento assicurativo implica un rischio, e gli investitori dovrebbero poter contare sulle informazioni e sulla qualità delle valutazioni fornite. ~~È inoltre~~ è opportuno ~~necessario~~ che i dipendenti dispongano di tempo e risorse adeguati per poter fornire ai clienti tutte le informazioni pertinenti sui prodotti offerti.

(234) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali e alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa può concorrere sia alla piena realizzazione del mercato ~~unico interno~~ dei servizi finanziari, sia a una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(2435) Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle capacità degli intermediari.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(326) Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato ~~europeo~~ delle assicurazioni nell'Unione rimane molto frammentato. Al fine di favorire l'attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i *clienti*, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative *alla distribuzione* assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri.

(327) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i clienti e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato ~~unione~~interno. *È opportuno, in particolare, promuovere lo scambio di informazioni sia nel processo di registrazione che su base continuativa, con riferimento alle informazioni concernenti l'onorabilità e le conoscenze e competenze professionali delle persone incaricate di svolgere l'attività di un distributore di prodotti assicurativi.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(328) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra **distributori di prodotti assicurativi** e clienti, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. È opportuno che siano disponibili **dette** procedure per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure **di reclamo e ricorso** stragiudiziale ~~sarebbero finalizzate~~ dovrebbero cercare di realizzare una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra **distributori di prodotti assicurativi** e clienti.

(329) La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario **prevedere** norme volte a garantire che tali conflitti di interesse non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

(430) È opportuno che prima della vendita i **clienti** dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono **i prodotti assicurativi** e **sulla natura del** compenso da esse percepito. È opportuno che tali informazioni siano date al **cliente** nella fase precontrattuale. L'obiettivo è di indicare la relazione tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario, se del caso, così come la **natura** del compenso **dell'intermediario**.

■

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(4312) Al fine di fornire ai clienti informazioni sui servizi di **distribuzione** assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all'acquisto tramite un intermediario o direttamente da un'impresa di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, è opportuno che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti informazioni circa **la natura del** compenso che **i loro dipendenti** percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

~~(32-ter42)~~ ***Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono soggette ad obblighi uniformi in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Oltre alle informazioni che devono essere fornite sotto forma di documento contenente le informazioni chiave, i distributori di prodotti di investimento assicurativi dovrebbero fornire informazioni aggiuntive che specifichino i costi di distribuzione non inclusi nei costi indicati nel documento contenente le informazioni chiave, in modo che il cliente possa comprendere l'effetto cumulativo dei costi complessivi sul rendimento dell'investimento. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme relative alla fornitura di informazioni sui costi del servizio di distribuzione connessi ai prodotti di investimento assicurativi in questione.***

(433) Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori ("business to consumer", "B2C"), in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi.

---

<sup>1</sup> ***Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).***



(434) Onde evitare casi di vendite abusive, è opportuno che ■ la vendita di prodotti assicurativi sia *sempre* accompagnata da una *verifica delle richieste e delle esigenze sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Qualsiasi prodotto assicurativo proposto al cliente dovrebbe sempre essere coerente con le sue richieste ed esigenze ed essere presentato in una forma comprensibile affinché il cliente possa prendere una decisione informata.*

(~~34 bis~~45) *Qualora venga fornita una consulenza prima della vendita di un prodotto assicurativo, oltre al dovere di specificare le richieste e le esigenze del cliente, è opportuno che questi riceva una raccomandazione personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue esigenze in materia di assicurazione.*

(~~34 ter~~46) *Gli Stati membri dovrebbero esigere che le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro dipendenti o rappresentanti non pregiudichino la loro capacità di agire in conformità ~~ad~~ dell'interesse dei clienti né impediscano loro di fornire una raccomandazione adeguata o di presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Il fatto che la retribuzione sia basata sugli obiettivi di vendita non dovrebbe costituire un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(4735) Per i clienti è importantissimo sapere se l'intermediario con cui stanno trattando fornisce consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale. Per valutare se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall'intermediario è sufficiente ampio per permettere un'analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo che un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale in relazione a un contratto di assicurazione ~~di fornire~~ tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che tale intermediario assicurativo distribuisce.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (4837) Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, occorre che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. *Un documento contenente informazioni su un prodotto assicurativo dovrebbe fornire informazioni standardizzate sui prodotti assicurativi non vita. Dovrebbe essere elaborato dall'impresa di assicurazione pertinente o, negli Stati membri interessati cui è previsto, dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo.* È opportuno che l'intermediario assicurativo *spieghi* al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende e *pertanto i suoi dipendenti devono disporre delle risorse e del tempo necessari a tal fine.*
- (37-bis49) *Nel caso delle assicurazioni collettive, per "cliente" s'intende il rappresentante di un gruppo di membri che stipula un contratto di assicurazione per conto di tale gruppo, al quale i singoli membri non possono decidere di aderire a titolo individuale, ad esempio nel caso di un regime pensionistico aziendale o professionale obbligatorio. Subito dopo l'adesione del membro all'assicurazione collettiva, il rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, il documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(5038) È opportuno che siano stabilite regole uniformi al fine di dare *al cliente la* scelta del supporto su cui fornire le informazioni , consentendo, laddove appropriato, l'uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l'operazione. Tuttavia è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell'interesse dell'accesso del *cliente* alle informazioni, è opportuno che tutte le informazioni precontrattuali siano **accessibili** a titolo gratuito.

(5139) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali, *o esclusivamente ai fini della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, quando il cliente sia o siano un cliente professionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(5240) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi minimi *dei distributori di prodotti assicurativi* in materia di informazioni da fornire ai clienti. Al riguardo, è opportuno che uno Stato membro possa mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte *ai distributori di prodotti assicurativi* che esercitano le loro attività di *distribuzione assicurativa* sul suo territorio, indipendentemente dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano *i distributori di prodotti assicurativi* e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati all'in relazione all'obiettivo di tutelare i consumatori *e rimangano limitati*.

(5344) Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune *utilizzata dai distributori di prodotti assicurativi* in tutta l'Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai *clienti*, ma possono anche non tenere conto adeguatamente dei loro interessi. *La presente direttiva non dovrebbe impedire la distribuzione di polizze assicurative multirischio*.

<sup>1</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

*(~~41 bis~~54) Le disposizioni della presente direttiva in materia di vendita abbinata non dovrebbero pregiudicare l'applicazione della legislazione dell'Unione ~~europea~~ che stabilisce le norme applicabili alle pratiche di vendita abbinata in relazione a talune categorie di prodotti o servizi.*

*(~~41 ter~~55) Per garantire che i prodotti assicurativi rispondano alle esigenze del mercato di riferimento, le imprese di assicurazione – e, nelle giurisdizioni ~~che lo prevedono~~ ~~interessate~~, ~~anche~~ gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti – dovrebbero mantenere, gestire e rivedere un processo di approvazione per ciascuno strumento finanziario. Qualora un distributore di prodotti assicurativi offra prodotti assicurativi non realizzati in proprio o fornisca consulenza sugli stessi, dovrebbe in ogni caso essere in grado di comprendere le caratteristiche e identificare il mercato di riferimento di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe limitare la varietà e la flessibilità degli approcci utilizzati dalle imprese per lo sviluppo di nuovi prodotti.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(5642) *I prodotti di investimento assicurativi* sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo è importante che i prodotti di investimento *assicurativi* siano assoggettati, *oltre che* alle **■** norme di comportamento *definite per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme specifiche che tengano conto della componente di investimento contenuta in tali prodotti*: Tali precise norme dovrebbero includere disposizioni, tra cui adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni *al* compenso. **■**

(42-bis57) *Per garantire che qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente non si ripercuota negativamente sulla qualità del pertinente servizio al cliente, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe mettere a punto meccanismi strutturali adeguati e proporzionati per evitare ~~in modo strutturale~~ tali ripercussioni negative. A tale riguardo scopo, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe elaborare, adottare e riesaminare regolarmente le politiche e le procedure relative ai conflitti di interessi al fine di evitare ogni ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente e garantire che quest'ultimo sia adeguatamente informato in merito agli onorari, alle commissioni o ai benefici.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(5843) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di *distribuzione* assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative *e altre misure che siano* effettive, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"<sup>+</sup> è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a *promuovere* la convergenza *delle sanzioni e di altre misure*. Pertanto, occorre che le sanzioni e le *altre* misure amministrative stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di *un'altra* misura *e* alla pubblicazione .

---

<sup>+</sup> [COM\(2010\)0716](#).



**(5943-bis)** *Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva disciplinate dal diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni amministrative e penali per lo stesso reato, ma dovrebbero avere la facoltà di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere a informazioni o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.*

**(6044)** In particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici *effettivi o potenziali* e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**(44 bis 61)** Al fine di garantire un'efficace protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo, è importante che, nel caso di violazioni relative alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, le sanzioni e le misure amministrative stabilite dagli Stati membri siano allineate a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

**(6245)** Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni *in tutta l'Unione*, gli Stati membri *dovrebbero garantire che*, nel determinare il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

**(6346)** Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per informare i partecipanti al mercato dei comportamenti ritenuti dannosi per i clienti, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a condizione che il periodo di tempo per la presentazione di un ricorso sia trascorso senza che alcun ricorso sia stato presentato, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati assicurativi e riassicurativi. Qualora il diritto nazionale preveda la pubblicazione della sanzione o della-di altra misura oggetto di ricorso, tale sanzione o altra misura, questa così come il risultato del ricorso, dovrebbe essere pubblicata senza indugio, ~~così come il risultato del ricorso~~. In ogni caso, qualora la pubblicazione della sanzione o della-di altra misura possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, l'autorità competente dovrebbe poter decidere di non pubblicare le sanzioni o altra misura o di pubblicarle in forma anonima.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (6447) Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per *permettere* la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
- (6548) È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni che alle *altre* misure amministrative, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o *altra* misura ai sensi del diritto nazionale.
- (6649) Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.
- (6750) Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, è opportuno che il potere di adottare gli atti a norma dell'articolo 290 ~~del trattato~~ [TFUE](#) sia delegato alla Commissione per *quanto riguarda la vigilanza sui prodotti e i requisiti in materia di governance per tutti i prodotti, nonché la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, la gestione di conflitti di interessi, le condizioni alle quali gli incentivi possono essere corrisposti o percepiti e la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza*. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (~~6854~~) Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. *Essendo l'EIOPA un organismo con una competenza altamente specializzata, **potrebbe essergli affidato esclusivamente l'incarico di elaborare** progetti di norme tecniche di attuazione **■** che non **richiedano** scelte politiche **da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione.*
- (~~6952~~) *Conformemente all'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, fatta salva la sua successiva revisione, la Commissione dovrebbe tenere conto del termine per sollevare obiezioni, nonché delle procedure del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di trasmissione dell'atto delegato. Inoltre, conformemente all'intesa comune sugli atti delegati, fatta salva la sua successiva revisione, e, se del caso, al regolamento (UE) n. 1094/2010, è opportuno che prima dell'adozione dell'atto delegato siano garantite una trasparenza adeguata e gli opportuni contatti con il Parlamento e il Consiglio.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(7053) È opportuno che il trattamento dei dati personali svolto dall'EIOPA nel quadro della presente direttiva, sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati, sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

(7154) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nei trattati.

~~(55) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.~~

---

<sup>1</sup> *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

<sup>2</sup> *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).*

**(7255-ter)** *La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia per i requisiti imposti ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi, sia per l'esercizio dei poteri di vigilanza.*

**(7356)** È opportuno che la presente direttiva sia riesaminata cinque anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell'Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

**(7457)** La direttiva 2002/92/CE dovrebbe ~~di conseguenza~~ essere abrogata **24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**, ~~ad eccezione del~~ Tuttavia il capo III bis, che ~~—~~ dovrebbe essere soppresso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>1</sup> Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (7558) È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2002/92/CE.
- (5769) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE.
- (77) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2011 e ha espresso un parere il 23 novembre 2012<sup>1</sup>.
- (78) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della direttiva stessa, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (79) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt, Italiano (Italia)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

<sup>1</sup> GU C 100, del 6.4.2013, pag. 12.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

CAPO I  
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1  
Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva detta disposizioni relative all'assunzione e all'esercizio delle attività di *distribuzione* assicurativa e riassicurativa *nell'Unione-europea*.

*1-bis2.* La presente direttiva si applica a qualsiasi persona fisica *o*e giuridica stabilita in uno Stato membro o che desideri stabilirvisi per intraprendere ed esercitare un'attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi.

*2-bis3.* La presente direttiva non si applica agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che esercitano un'attività di distribuzione assicurativa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) *l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio fornito dall'intermediario e copre:*

i) *i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti o il mancato uso del servizio prestato dall'intermediario, o*

ii) *il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con ~~il~~un viaggio prenotato presso l'intermediario;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



b) *l'importo del premio versato per il prodotto assicurativo, ripartito proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 EUR;*

*~~cb-bis~~) in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 EUR.*

*~~2-ter~~4. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio di un'ell attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato dall'applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo ~~2-bis~~3, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo garantisca che:*

a) *prima della stipula del contratto, il cliente riceva informazioni relative all'identità e l'indirizzo dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo e alle procedure di cui all'articolo 142 che permettono a i clienti e agli altri soggetti interessati di presentare ricorso;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- b) *siano predisposti meccanismi adeguati e proporzionati per conformarsi agli articoli ~~175~~ e ~~241~~ e per tenere conto delle richieste e delle esigenze del cliente prima di proporre il contratto;*
- c) *prima della stipula del contratto, al cliente venga fornito il documento contenente le informazioni di cui all'articolo ~~2018~~, paragrafo 4.*

~~2-*quater*~~5. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino un monitoraggio ~~dei~~ mercati assicurativi e riassicurativi, compreso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio nel loro Stato membro o a partire dallo stesso. L'EIOPA può agevolare e coordinare tale monitoraggio.*

~~63~~. La presente direttiva non si applica *alle attività di distribuzione* assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di *distribuzione* assicurativa e riassicurativa esercitata da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

La presente direttiva non disciplina le attività di **distribuzione** assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri **distributori di prodotti** assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività di **distribuzione** assicurativa in un paese terzo.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) ~~"impresa di assicurazione": un'impresa *ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>†</sup>;~~
- (2) ~~"impresa di riassicurazione": un'impresa *di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE*;~~
- (31) "**distribuzione** assicurativa": le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione **HL**;

<sup>†</sup> ~~*Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).*~~

*La fornitura di informazioni su uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri supporti e la messa a disposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto di prezzo e prodotto, o lo sconto sul premio se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri supporti sono considerati come distribuzione assicurativa.*

Nessuna delle seguenti attività si considera come *distribuzione* assicurativa ai fini della presente direttiva:

- a) ~~le attività consistenti nel fornire informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;~~
- a bis) la gestione dei sinistri per un'impresa di assicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;*

Formattato: Mantieni assieme le righe

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,5 cm, Prima riga: 0 cm, Mantieni assieme le righe, Tabulazioni: Non a 2,5 cm

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(2) "distribuzione riassicurativa": le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, anche *quando* sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo;

**Formattato:** Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

**Formattato:** Francese (Francia)

**Formattato:** Francese (Francia)

~~b)~~ la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione ~~se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di assicurazione;~~

~~b bis)~~ la mera fornitura di informazioni su prodotti assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un'impresa di assicurazione a potenziali assicurati ~~se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di assicurazione;~~

~~(3 bis)~~ "distributore di prodotti assicurativi": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;

~~(3 ter)~~ "intermediario assicurativo": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che intraprenda o eserciti a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;

~~(3 quater)~~ "intermediario assicurativo a titolo accessorio": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, punto 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> [CRD-IV], che intraprenda o eserciti a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

**a<sub>i</sub>)** *l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;*

**b<sub>ii</sub>)** *la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;*

**c<sub>iii</sub>)** *i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale;*

**(5)** "intermediario riassicurativo": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente che intraprenda o eserciti a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;

**(6)** "impresa di assicurazione": un'impresa ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;

**(7)** "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

**(8)** "distributore di prodotti assicurativi": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione in relazione alla distribuzione assicurativa;

**(9)** "distributore di prodotti riassicurativi": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione in relazione alla distribuzione riassicurativa;

**(10)** "compenso": qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;

<sup>1</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Commento [RL3]: da rivedere

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 1,5 cm

Commento [RL4]: da rivedere

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 1,5 cm

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(4) ~~"prodotto di investimento assicurativo": un *prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, esclusi:*~~

~~a) *i prodotti assicurativi non vita elencati nella direttiva 2009/138/CE, allegato I (Rami dell'assicurazione non vita);*~~

~~b) *i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;*~~

(10) "compenso": qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di *distribuzione* assicurativa;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



- e) ~~i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;~~
- d) ~~i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;~~
- e) ~~i singoli prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;~~

(6) ~~"distribuzione riassicurativa": le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, **|** anche *quando* sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo.~~

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Nessuna delle seguenti attività si considera come *distribuzione* riassicurativa ai fini della presente direttiva:

a) — le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione;

*a bis) — la gestione dei sinistri per un'impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;*

b) — la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione *se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

*b bis) — la mera fornitura di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un'impresa di riassicurazione a potenziali assicurati se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

(7) — "intermediario riassicurativo": qualsiasi persona fisica o giuridica *che non sia un'impresa di riassicurazione o un suo dipendente* che intraprenda o eserciti a titolo oneroso l'attività di *distribuzione* riassicurativa;

—  
(9) — "consulenza": la prestazione di raccomandazioni *personali* a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del *distributore* di *prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione;*

—  
(11) — "grandi rischi": i *grandi* rischi di cui all'articolo 13, punto 27, della direttiva 2009/138/CE;

(112) "Stato membro d'origine":

- a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;
- b) se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm, Tabulazioni: Non a 2,5  
cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm, Tabulazioni: Non a 1,5  
cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,  
Prima riga: 0 cm

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

(123) "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d'origine;

(13-bis) "~~succursale~~": ~~un'agenzia o sede di attività~~una succursale di un intermediario che è situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

(14) ~~"supporto durevole": qualsiasi strumento che:~~

~~a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e~~

~~b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;~~

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- (146) "stretti legami": la situazione di cui all'articolo 13, punto 17, della direttiva 2009/138/CE;
- (157) "principale sede di attività": il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;
- (16) "consulenza": la prestazione di raccomandazioni *personali* a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione;
- (17) "grandi rischi": i *grandi* rischi di cui all'articolo 13, punto 27, della direttiva 2009/138/CE;
- (18) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, esclusi:
- a) i prodotti assicurativi non vita elencati nella direttiva 2009/138/CE, allegato I (Rami dell'assicurazione non vita);
  - b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
  - c) i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
  - d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
  - e) i singoli prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- (19) "supporto durevole": qualsiasi strumento che:

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,5 cm, Sporgente 1 cm, Non mantenere assieme le righe

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e
- b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Ai sensi del primo comma, punto 1:

- a) La fornitura di informazioni su uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri supporti e la messa a disposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto di prezzo e prodotto, o lo sconto sul premio se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri supporti sono considerati come distribuzione assicurativa.

b) nessuna delle seguenti attività si considera come *distribuzione* assicurativa :

- i) le attività consistenti nel fornire informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
- ii) la gestione dei sinistri per un'impresa di assicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;

**Formattato:** Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

**Formattato:** Rientro: Sinistro: 0 cm, Non mantenere assieme le righe

**Formattato:** Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo, Non Evidenziato

**Formattato:** Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

**Formattato:** Rientro: Sinistro: 1,5 cm, Sporgente 1 cm, Non mantenere assieme le righe

**Formattato:** Rientro: Sinistro: 2,5 cm, Sporgente 1,5 cm, Non mantenere assieme le righe

**Formattato:** Rientro: Sinistro: 2,5 cm, Sporgente 1,5 cm

**Formattato:** Rientro: Sinistro: 3 cm, Sporgente 1,5 cm

**Formattato:** Francese (Francia)

**Formattato:** Francese (Francia)

iii) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione *se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

iv) *la mera fornitura* di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un'impresa di riassicurazione a potenziali assicurati *se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Ai sensi del primo comma, punto 2, nessuna delle seguenti attività si considera come *distribuzione* riassicurativa:

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt

Formattato: Non Evidenziato

a) le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione;

b) *la gestione dei sinistri per un'impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;*

c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione *se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

d) *la mera fornitura* di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un'impresa di riassicurazione a potenziali assicurati *se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella stipula di un contratto di riassicurazione;*

(18) "~~compenso~~": qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo ~~o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario~~, offerti o forniti in relazione ad attività di *distribuzione* assicurativa;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Capo II  
Requisiti per la registrazione

Articolo 3  
Registrazione

1. **■** Gli intermediari assicurativi e riassicurativi *e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio* devono essere registrati presso un'autorità competente nello Stato membro d'origine.

Le imprese di assicurazione *e riassicurazione* e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi **■** a norma della presente direttiva.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, *gli intermediari assicurativi e riassicurativi* o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi *e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio* nonché nell'applicazione **■** dei requisiti di cui all'articolo [810](#).

In particolare, **■** [le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi o altri organismi essi](#) possono essere registrati da un'impresa di assicurazione *o riassicurazione, da un intermediario assicurativo o riassicurativo o da un'associazione di imprese di assicurazione o riassicurazione o di intermediari assicurativi o riassicurativi*, sotto il controllo di un'autorità competente.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

■ Un intermediario assicurativo o riassicurativo *o un intermediario assicurativo a titolo accessorio può agire* sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario ■. In tal caso, *gli Stati membri possono prevedere che l'impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario siano responsabili di garantire che l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio rispetti le condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite nel primo comma, lettera c) dell'articolo 3, paragrafo 67, lettera e).*

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt, Grassetto, Corsivo

Gli Stati membri possono inoltre disporre che *l'impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario* che si assume la responsabilità per l'intermediario *assicurativo o riassicurativo o per l'intermediario assicurativo a titolo accessorio* registri tale intermediario *o intermediario a titolo accessorio*.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo ■ comma a tutte le persone fisiche che lavorano ■ per un intermediario assicurativo o riassicurativo *o per un intermediario assicurativo a titolo accessorio* ed esercitano un'attività di *distribuzione assicurativa o riassicurativa, ma-*

■ Gli Stati membri garantiscono *che i registri riportino* il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza *del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi*, che sono responsabili *della distribuzione assicurativa o riassicurativa*.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,5 cm

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



***Tale I registri indicano altresì gli Stati membri in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.***

2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi ***e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio***, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online **■**, che dovrebbe essere facilmente accessibile **■**, e fanno in modo che ***la registrazione*** possa essere integralmente ***effettuata*** direttamente online.

3. ***Qualora siano presenti più registri in uno Stato membro***, gli Stati membri ***istituiscono*** uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali **■** registri istituiti elettronicamente e aggiornati **■**. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti ***dello*** Stato membro ***di origine***.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

4. L'EIOPA stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi *e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio* che abbiano notificato l'intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all'EIOPA. Tale registro **■** contiene i [link collegamenti ipertestuali](#) a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.

*L'EIOPA ha [il diritto di accedere ai dati ~~ivi~~ memorizzati nel registro di cui al primo comma](#). L'EIOPA e le autorità competenti hanno diritto di modificare tali dati. Gli interessati i cui dati personali ~~possono essere~~ [sono](#) memorizzati [sul registro devono avere il diritto di accesso a tale registro e il diritto di essere adeguatamente informati qualora tali dati ~~siano~~ e scambiati hanno diritto all'accesso e a un'adeguata informazione.](#)*

Commento [RL5]: da controllare

*L'EIOPA stabilisce un sito Internet con [link collegamenti ipertestuali](#) a ogni singolo sportello o, se del caso, un registro istituito dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Gli Stati membri *di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma*, provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi **■** e riassicurativi *e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio* sia subordinata al possesso dei requisiti *pertinenti* di cui all'articolo [108](#).

**■** La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente.

*Gli Stati membri assicurano la cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo [810](#)*. Ove *del caso*, lo Stato membro di origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

**■**  
[56.](#) Gli Stati membri ~~provvedono-garantiscono~~ affinché le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro *tre* mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.

**■**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

67. Gli Stati membri fanno sì che [ ] come condizione per la registrazione *degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano richiesti:*

- a) [ ] i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10% nell'intermediario e l'importo di dette partecipazioni;
- b) [ ] i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario [ ] ;
- c) *la prova* che *tali* partecipazioni o [ ] stretti legami non impediscono l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti.

*Gli Stati membri fanno sì che gli intermediari informino senza indugio le autorità competenti in merito a eventuali modifiche alle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.*

78. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario [ ] ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

[ ]

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Capo ~~IV~~II  
Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Articolo ~~4~~5

Esercizio della libera prestazione dei servizi

1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo *o intermediario assicurativo a titolo accessorio* che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette le informazioni seguenti alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:
  - a) il nome, l'indirizzo e, *ove del caso*, il numero registrazione dell'intermediario;
  - b) lo Stato membro o gli Stati membri nei quali intende operare;
  - c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, *ove del caso*, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta;
  - d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. Nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le **comunica** all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. **L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio** per iscritto che **L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'intermediario può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante. Ove del caso, L'autorità competente dello Stato membro d'origine ~~essa~~ comunica contestualmente all'intermediario che le informazioni relative alle disposizioni giuridiche di cui all'articolo 911, paragrafo 1, applicabili nello Stato membro ospitante sono accessibili attraverso gli strumenti di cui all'articolo 11-9, paragrafi 3 e 4, e che l'intermediario deve rispettare tali disposizioni per poter avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.**

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

34. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo *o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio* notifica tali modifiche all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione sulla modifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa anche l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

*Articolo 5 bis*

*Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi*

1. *Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all'autorità competente dello Stato membro d'origine.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta quanto prima e ove del caso misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate.*

*Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità ~~competente di vigilanza~~ dello Stato membro d'origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all'intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



*Inoltre l'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ~~quello~~ ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.*

*2. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio. – Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato.*

*34. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all'intermediario interessato in un documento ben motivato ed è notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'EIOPA e alla Commissione.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

## Articolo 6

### Esercizio della libertà di stabilimento

1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi *o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio* che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo *comunicano* all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:
  - a) il nome, l'indirizzo e, *ove del caso*, il numero registrazione ■ dell'intermediario;
  - b) lo Stato membro nel cui territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente;
  - c) la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;
  - d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;
  - 
  - ef) l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
  - fg) il nome di tutte le persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della presenza permanente.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*L'eventuale presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro, che equivalga a una succursale, è considerata al pari di una succursale, a meno che l'intermediario non stabilisca legalmente tale presenza sotto un'altra forma giuridica.*

2. Salvo nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di *dubitare dell'adeguatezza della* struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario assicurativo o riassicurativo *o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio*, tenendo conto delle attività di *distribuzione* previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità **■** trasmette *tali informazioni* all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che *ne* notifica la ricezione senza indugio. *L'autorità competente dello* Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo *o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio* per iscritto che *l'autorità competente dello* Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni **■** .

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni giuridiche applicabili sul suo territorio di cui all'articolo 119, paragrafo 1, mediante gli strumenti indicati all'articolo 119, paragrafi 3 e 4. Lo Stato membro d'origine comunica tali informazioni all'intermediario e lo informa che può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante, a condizione che rispetti le suddette disposizioni giuridiche.*

*Se nel periodo di tempo di cui al secondo comma non riceve alcuna comunicazione, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio può stabilire la succursale e avviare l'attività.*

3. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all'intermediario assicurativo o riassicurativo *o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio.*

*Tale il rifiuto di cui al primo comma o ogni mancanza dello Stato membro d'origine di comunicare le informazioni di cui al primo paragrafo è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.*

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

4. In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo *o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa* l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.

#### Articolo 7

Ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante

1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, *riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio* è in *uno* Stato membro diverso da quello d'origine, ~~quale definito nella presente direttiva~~, l'autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine di agire come se fosse l'autorità competente dello Stato membro d'origine in relazione alle *disposizioni* stabilite ai capi ~~IV, V, VI e VII e VIII della presente direttiva~~. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio l'intermediario assicurativo, *riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio* e l'EIOPA.

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. Spetta all'autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio.

**Articolo ~~7~~<sup>8</sup>**

***Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento***

1. ***Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi VI e VII, può adottare misure appropriate.***

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

23. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo *di ritenere* che un intermediario assicurativo o riassicurativo *o un intermediario assicurativo a titolo accessorio* operante nel suo territorio ■ attraverso una stabile organizzazione non ottemperi agli obblighi di cui alla presente direttiva *e qualora l'autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2*, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine ■ . *Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta quanto prima e ove del caso misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito alle eventuali misure adottate.*

3-bis. *Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all'intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**Inoltre** l'autorità competente dello Stato membro *d'origine o di quello* ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.

**3-ter4.** *Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d'origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 3 e 3 bis lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio. Laddove queste condizioni siano soddisfatte, tale potere comprende la possibilità di impedire che l'intermediario assicurativo, riassicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio in questione svolga la propria attività nel territorio dello Stato in parola.*

**54.** *Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all'intermediario assicurativo, riassicurativo e l'intermediario assicurativo interessato in un documento ben motivato ed è notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'EIOPA e alla Commissione.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



*Articolo ~~7~~<sup>9</sup> ~~quater~~*

*Poteri legati alle disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale*

*1. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, se strettamente necessario, misure adeguate e non discriminatorie per sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio e contrarie alle disposizioni giuridiche da essi adottate di cui all'articolo 911, paragrafo 1. Laddove queste condizioni siano soddisfatte, tale potere comprende la possibilità di impedire che l'intermediario assicurativo, riassicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio in questione svolga la propria attività nel territorio dello Stato in parola.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**2.** *Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a impedire a un distributore di prodotti assicurativi stabilito in un altro Stato membro di svolgere la propria attività all'interno del suo territorio in regime di libera prestazione di servizi oppure, ove del caso, di libero stabilimento, qualora tale attività sia rivolta in tutto o principalmente al territorio dello Stato membro ospitante, al solo scopo di evitare le disposizioni giuridiche che sarebbero applicabili se il distributore di prodotti assicurativi fosse residente o avesse la propria sede legale in quello Stato membro ospitante e, in aggiunta, nel caso in cui tale attività pregiudichi seriamente l'effettivo funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi dello Stato membro ospitante per quanto concerne la tutela dei consumatori. In tal caso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi tutte le misure adeguate necessarie per tutelare i diritti dei consumatori nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti interessate possono rinviare la questione all'EIOPA e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, in tale caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo, qualora vi sia disaccordo tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Capo IV

Requisiti organizzativi

Articolo 108

Requisiti professionali e organizzativi

1. ***Gli Stati membri d'origine fanno sì che i distributori di prodotti*** assicurativi e riassicurativi ***e i dipendenti*** delle imprese di assicurazione ***e riassicurazione*** che svolgono attività di ***distribuzione*** assicurativa ***o riassicurativa, possiedano*** adeguate cognizioni e capacità **■** per svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata **■** .
- 1-bis2.*** Gli Stati membri ***d'origine*** provvedono affinché gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i ***dipendenti*** delle imprese di assicurazione ***e riassicurazione e quelli degli intermediari assicurativi rispettino i requisiti a livello di formazione e*** sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato ***che corrisponda al ruolo che svolgono e al pertinente mercato.***

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*A tal fine, gli Stati membri d'origine possiedono e pubblicano meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi, sulla base di almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all'anno, tenendo conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell'attività svolti all'interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi.*

*Gli Stati membri di origine possono esigere che l'effettivo adempimento dei requisiti a livello di formazione e sviluppo sia dimostrato con l'ottenimento di un attestato.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Gli Stati membri *modulano* le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività particolare di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa e ai prodotti *distribuiti*, più particolarmente *nel caso degli intermediari assicurativi a titolo accessorio*. ■ Gli Stati membri possono prevedere esigere che, nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, *e per i dipendenti delle imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa*, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al ■ paragrafo *1* e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione *o fornisca loro strumenti di sviluppo professionale* corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui al *paragrafo 1 e al* primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione *o riassicurazione* o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l'attività di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché i *soggetti interessati* della dirigenza di tali imprese, responsabili dell'*attività di distribuzione* in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi, e **■** ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di *distribuzione* assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

*Gli intermediari assicurativi e riassicurativi danno prova di rispettare i pertinenti requisiti professionali a livello di conoscenze e competenze, di cui all'allegato ~~II bis della presente direttiva.~~*

32. *Le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa* devono possedere il requisito dell'onorabilità. Essi devono possedere almeno un certificato *dei carichi pendenti* immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, che **il distributore di prodotti assicurativi** verifichi l'onorabilità dei propri **dipendenti e, ove del caso, dei propri** intermediari assicurativi.

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o **riassicurazione** o per un intermediario assicurativo o riassicurativo, **a condizione che esse non svolgano direttamente** l'attività di **distribuzione** assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché **i dirigenti** di tali imprese, **responsabili** dell'attività di **distribuzione** assicurativa o riassicurativa, nonché i dipendenti che partecipano direttamente a questa attività, siano in possesso di tale requisito.

**Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, gli Stati membri provvedono affinché le persone responsabili della distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispettino il requisito di cui al primo comma ~~del presente paragrafo.~~**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

43. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analogha garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno **1 250 000** EUR per ciascun sinistro e di **1 850 000** EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analogha garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.
- 3-bis5. *Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale o di analoghe garanzie a un livello stabilito dagli Stati membri tenendo conto della natura dei prodotti venduti e dell'attività svolta.*
64. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo, *riassicurativo o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio* di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

- a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
- b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a **18 750** EUR;
- c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
- d) l'istituzione di un fondo di garanzia.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

7. L'EIOPA riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi [43](#) e [46](#) per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo **entro il 31 dicembre 2017** e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l'importo di base in euro di cui ai paragrafi [43](#) e [64](#) in funzione della variazione percentuale dell'indice ~~summenzionato di cui al primo comma di questedel presente paragrafo~~ nel periodo tra **il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2017** o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo al **multiplo di 10 EUR** superiore.

L'EIOPA trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione **entro il 30 giugno 2018 e i successivi progetti di norme tecniche di regolamentazione** con cadenza quinquennale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al ~~primo secondo e terzo~~ comma ~~di questedel presente paragrafo~~ conformemente ~~agli~~ ~~articoli dal 10 al 1445~~ del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**8-bis.** *Per garantire il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1, ~~1-bis~~2 e 32, le imprese di assicurazione e riassicurazione approvano, attuano e riesaminano regolarmente le loro politiche interne e procedure interne adeguate.*

*Le imprese di assicurazione e riassicurazione identificano una funzione che garantisca l'adeguata attuazione delle politiche e delle procedure approvate.*

*Le imprese di assicurazione e riassicurazione istituiscono, mantengono e aggiornano i registri di tutta la pertinente documentazione relativa all'applicazione dei paragrafi 1, ~~21-bis~~ e 32. Su richiesta, esse mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine il nome della persona responsabile di tale funzione.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

## Articolo [911](#)

### Publicazione delle norme di interesse generale

1. Gli Stati membri ~~adottano i provvedimenti necessari per~~ [garantiscono](#) che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale, *comprese le informazioni riguardo all'eventuale scelta dello Stato membro di applicare disposizioni più rigorose conformemente all'articolo [2429](#), paragrafo [132](#), e alle modalità con cui è avvenuta la scelta*, applicabili allo svolgimento dell'attività di *distribuzione* assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.
2. Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano *la distribuzione assicurativa* in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per verificare che rimangano ~~in~~ [in conformità al presente](#) ~~questo~~ [paragrafo](#).
3. L'EIOPA  include *sulla sua pagina web* ~~link~~ [i collegamenti ipertestuali](#) verso i siti Internet dell'autorità competente nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l'EIOPA le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet , suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

4. Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale punto di contatto dovrebbe essere l'autorità competente interessata.
5. **■** L'EIOPA elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione prima del...\*

Articolo 102

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

---

\* **GU inserire la data:** tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione *o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, laddove sia espressamente prevista dall'articolo 3, paragrafo 1.*
3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni ~~di cui ai sensi della~~ *presente direttiva*. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo 13<sup>+</sup>

**Cooperazione** e scambio di informazioni tra **le autorità competenti degli** Stati membri

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro *e si scambiano informazioni pertinenti sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi* al fine di assicurare la corretta applicazione ~~delle disposizioni~~ della presente direttiva.

**1-bis<sup>2</sup>**. *In particolare, in fase di registrazione e su base regolare, le autorità competenti condividono ogni informazione pertinente circa l'onorabilità, le conoscenze e le competenze professionali dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.*

**3<sup>2</sup>**. Le autorità competenti si scambiano *altresì* informazioni riguardo ai **distributori di prodotti** assicurativi e riassicurativi a cui *sono* state irrogate le sanzioni *o sono state applicate altre misure* di cui al capo VIII, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali ~~intermediari~~**distributori**. ■

**4<sup>3</sup>**. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo **64** della direttiva **2009/138/CE**.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo 124

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai clienti e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro ***i distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi***. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

Articolo 153

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, ***in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione***, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie ***adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva***, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono ***che tali procedure siano applicate e che la competenza del pertinente organo si estenda a tutti i distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure.***

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



2. ***Gli Stati membri dispongono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.***

Articolo 164

Restrizioni sul ricorso ad intermediari

Gli Stati membri provvedono affinché, ***nell'utilizzare i servizi forniti da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio***, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di ***distribuzione*** assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi ***o da intermediari assicurativi a titolo accessorio*** iscritti negli appositi registri ***o dai intermediari assicurativi a titolo accessorio ~~oggetti~~*** di cui all'articolo 1, paragrafo ***2-bis***3.

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Non Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

## Capo VI

### Obblighi di informazione e norme di comportamento

#### Articolo 175

##### Principi generali

1. Gli Stati membri ~~prescrivono~~ garantiscono che, nello svolgere *l'attività di distribuzione assicurativa* ■, gli intermediari assicurativi e *i distributori di prodotti assicurativi* agiscano *sempre* in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
2. *Fatta salva la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, gli Stati membri ~~esigono~~ garantiscono che tutte le informazioni *relative alla materia oggetto della presente direttiva*, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dai *distributori di prodotti* assicurativi ■ a clienti o potenziali clienti siano imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono *sempre* chiaramente identificabili come tali.*

<sup>1</sup> *Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**34.** *Gli Stati membri ~~stabiliscono norme atte a garantire~~ escono che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare un distributore di prodotti assicurativi non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda al meglio alle esigenze del cliente.*

Articolo 186

Informazioni generali fornite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione

Gli Stati membri ~~stabiliscono norme che~~ garantiscono che

- a) *in tempo utile* prima della conclusione di **un** contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo ■ fornisca le seguenti informazioni ai clienti:
- i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;
  - ii) se fornisce ■ consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- iii) le procedure di cui all'articolo [142](#), che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo [135](#);
  - iv) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato nonché
  - v) se l'intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un'impresa di assicurazione;
- b) ***in tempo utile*** prima della conclusione di **un** contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione fornisca le seguenti informazioni ai clienti:
- i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;
  - ii) se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
  - iii) le procedure di cui all'articolo [142](#), che consentono ai clienti e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo [135](#).

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo 197

Conflitti di interesse e trasparenza

1. ***Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della*** conclusione di ***un*** contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo ■ fornisca al cliente quanto meno le seguenti informazioni:
  - a) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta ***pari o*** superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
  - b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta ***pari o*** superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
  - c) riguardo ai contratti proposti ***od oggetto di consulenza,***
    - i) se egli fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale ***e personale;*** o

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di **distribuzione** assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. **Inoltre**, egli comunica la denominazione di tali imprese; o
- iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di **distribuzione** assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale e **personale**. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;
- e) se in relazione al contratto di assicurazione, opera:
  - i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; o
  - ii) sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo; o
  - ii-bis)** *sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; o*
  - iv)** sulla base di una combinazione tra *qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e ii-bis*.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. Se l'onorario è corrisposto direttamente dal cliente, [l'intermediario assicurativo informa i clienti fornisc](#)e [sull'importo dell'onorario o, laddove ciò non sia possibile, ~~sul~~ metodo per calcolarl](#)e [l'onorario](#).
3. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in essere e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
- ~~3-bis~~4. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima della stipula di un contratto di assicurazione, qualsiasi impresa di assicurazione informi il cliente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.
- [54](#). Se il cliente effettua dei pagamenti *diversi dai premi in essere e dai pagamenti programmati* previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione ■ gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
- 

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo ~~2018~~

Consulenza e norme per le vendite senza consulenza

1. Previamente alla conclusione di **un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi specifica**, basandosi sulle informazioni **ottenute** dal cliente, le richieste e le esigenze di tale cliente e **gli fornisce informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.**  
**Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.**  
**Se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.**
2. Tali precisazioni—di cui al paragrafo 1 ■ si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il **tipo di** cliente.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



3. Quando **un** intermediario assicurativo **■** comunica al cliente di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale **e personale**, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione **personale**, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del cliente.
4. **Fatti salvi gli articoli 183 e 184 della direttiva 2009/138/CE**, previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza **e che il prodotto assicurativo faccia parte o meno di un pacchetto a norma dell'articolo 21-bis 25 di questa della presente direttiva**, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.
- 4 bis5. **Le In relazione alla informazioni sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole, per la distribuzione di prodotti assicurativi non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole.**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**4-ter6.** *Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è redatto dall'ideatore del prodotto assicurativo non vita di cui al paragrafo 4-bis5.*

**4-quater7.** *Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo*

- a) è un documento sintetico e a sé stante;*
- b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;*
- c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;*
- d) è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un'altra lingua;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- e) *è preciso e non fuorviante;*
- f) *contiene il titolo "documento informativo relativo al prodotto assicurativo" nella parte in alto della prima pagina;*
- g) *contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni pre-contrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.*

*Gli Stati membri possono stabilire che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri pertinenti atti legislativi unionali o nazionali, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.*

**4-quinquies**8. *Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo comprende le seguenti informazioni:*

- a) *le informazioni sul tipo di assicurazione;*
- b) *una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- c) *le modalità e la durata di pagamento dei premi;*
- d) *le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;*
- e) *gli obblighi all'inizio del contratto;*
- f) *gli obblighi nel corso della durata del contratto;*
- g) *gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;*
- h) *le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del contratto;*
- i) *le modalità di scioglimento del contratto.*

**4-sexies<sup>9</sup>.** *Dopo aver consultato le autorità nazionali e aver condotto un test sui consumatori, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a un formato standardizzato di presentazione del documento informativo relativo al prodotto assicurativo, specificando i dettagli della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4-quinquies<sup>8</sup>.*

*L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il-...\**

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.*

---

\* *GU inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

**Articolo ~~18~~<sup>bis</sup>21**

**Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo a titolo accessorio**

*Gli Stati membri assicurano che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio rispettino le disposizioni dell'articolo ~~186~~, lettera a), punti i), iii) e (iv), e dell'articolo ~~197~~, paragrafo 1, ~~lettera a).~~*

**Articolo ~~19~~<sup>22</sup>**

**Esenzioni dall'obbligo di informativa e clausola di flessibilità**

1. Le informazioni di cui agli articoli ~~168~~, ~~179~~ e ~~18-20~~ non devono essere fornite dal **distributore di prodotti** assicurativi **■** che **svolge attività di distribuzione legate** all'assicurazione dei grandi rischi, **né** dagli intermediari riassicurativi o dalle imprese di riassicurazione **che svolgono attività di distribuzione**.

*Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni di cui agli articoli ~~294~~ e ~~25-30~~ della presente direttiva non siano fornite a un cliente professionale, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della direttiva 2014/65/UE.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al **presente capo**, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali.

*Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente le informazioni relative all'eventuale scelta degli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose conformemente al presente paragrafo e alle modalità con cui è avvenuta la scelta.*

*In particolare, gli Stati membri possono rendere obbligatoria la consulenza di cui all'articolo [2018](#), paragrafo 1, ~~terzo comma~~, per la vendita di qualsiasi prodotto assicurativo o per determinati tipi di prodotti assicurativi. – In tal caso i distributori di prodotti assicurativi, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare tali disposizioni nazionali più rigorose quando concludono contratti assicurativi con i clienti che hanno la loro residenza abituale in quello Stato membro.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**2-bis3.** *Gli Stati membri possono limitare o vietare l'accettazione o la ricezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori di prodotti assicurativi da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi.*

**43.** Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l'EIOPA provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai *clienti* e *ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi*.

**45.** *Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui il distributore di prodotti assicurativi sia responsabile dell'offerta di regimi pensionistici aziendali o professionali obbligatori e un dipendente diventi membro di tale regime senza aver deciso individualmente di aderirvi, le informazioni di cui al presente articolo sono fornite al dipendente senza indugio dopo l'a loro adesione ai regimi interessati.*

Commento [RL6]: da controllare

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo ~~23~~<sup>9</sup>

Modalità dell'informazione

1. Qualsiasi informazione da fornire a norma degli articoli [186](#), [197](#), [2018](#) e [249](#) deve essere comunicata ai clienti:
  - a) su supporto cartaceo;
  - b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente;
  - c) in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti *nonché*
  - d) a titolo gratuito.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui agli articoli [18](#), [19](#), [20](#) e ~~29~~<sup>16, 17, 18 e 24</sup> può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti:
  - a) ~~mediante~~ un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4; o
  - b) ~~tramite~~ un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un'operazione commerciale tra **il distributore di prodotti assicurativi** e il cliente; e
  - b) il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ possono essere fornite tramite un sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) la fornitura delle informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra **il distributore di prodotti assicurativi** e il cliente;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- b) il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ tramite un sito Internet;
  - c) il cliente è stato informato per via elettronica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~;
  - d) è garantito che le informazioni di cui agli articoli [18, 19, 20 e 29](#) ~~16, 17, 18 e 24~~ rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra **il distributore di prodotti assicurativi** e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell'operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

7. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al cliente, **compreso il documento informativo relativo al prodotto assicurativo**, deve essere conforme alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre, **anche se il cliente ha scelto di ottenere le informazioni tramite un supporto non cartaceo in conformità del paragrafo 4**, l'informazione è fornita al cliente a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

Articolo 2+4

Vendita abbinata

1. Se un **■** prodotto assicurativo è proposto insieme a un **■** prodotto **o servizio accessorio diverso da un'assicurazione**, come parte di un pacchetto **o dello stesso accordo**, il **distributore di prodotti assicurativi** informa **il cliente** della possibilità **o meno** di acquistare separatamente i diversi componenti **■** e, **in caso affermativo**, fornisce **una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri** di ciascun componente **■**.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. ~~In tal caso~~ Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti da tale accordo o pacchetto proposto a un cliente sono diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

2-bis3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

<sup>2</sup> Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

43. L'EIOPA *può elaborare* orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando **■** le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi *di cui all'articolo 157*.
54. *Il presente articolo non impedisce la distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio (polizze assicurative multirischio).*
- 4 bis6. *Nei casi di cui ai paragrafi 1 e ~~2 bis~~3, gli Stati membri assicurano che un distributore di prodotti assicurativi specifichi le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo.*
- ~~4~~7. *Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni supplementari più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo ~~21 bis~~25

*Vigilanza sui prodotti e requisiti in materia di governance*

1. *Le imprese assicurative, così come gli intermediari, che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.*

*Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo.*

*Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto il mercato target ~~di~~ ~~clienti~~ individuato, e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato target individuato.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*L'impresa assicurativa ~~comprende~~ possiede una conoscenza approfondita e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.*

*Le imprese assicurative, così come gli intermediari, che realizzano prodotti assicurativi mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato target individuato.*

*I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target individuato di ciascun prodotto assicurativo.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 338 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore.*
3. *Le polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente ~~paragrafo~~ articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi.*
4. *Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



## Capo VI

Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

### Articolo 226

#### Ambito d'applicazione

Il presente capo stabilisce i requisiti supplementari *rispetto a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli articoli 17, 18, 19 e 2015, 16, 17 e 18 alla distribuzione assicurativa, se qualora la distribuzione assicurativa sia* svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

- a) un intermediario assicurativo;
- b) un'impresa di assicurazione.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo ~~22~~<sup>bis</sup>27

*Prevenzione dei conflitti di interesse*

*Fatto salvo l'articolo 157, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione che si occupa della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse, di cui all'articolo 283, incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Dette disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e alle caratteristiche del distributore.*

Articolo 238

Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri ~~prescrivono~~<sup>assicurano</sup> che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti e i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di *qualsiasi attività di distribuzione* assicurativa.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

2. Quando le *disposizioni organizzative o amministrative* adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione *a norma dell'articolo 272 bis per gestire i conflitti di interesse* non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi *del cliente*, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente *il cliente, in tempo utile* prima *della conclusione di un contratto di assicurazione*, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

2 bis3. *In deroga all'articolo 230, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 2 ~~di questodel~~ presente articolo:*

- a) *sono fornite su un supporto durevole nonché,*
- b) *sono sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

[43.](#) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [338](#) al fine di **■** :

- a) **definire** le misure **■** che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando *svolgono attività di distribuzione* assicurativa;
- b) **stabilire** opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

Articolo [294](#)

**■** Informazione del cliente

**■**

[17.](#) **Fatti salvi l'articolo [168](#) e l'articolo [197](#), paragrafi 1 e 2**, ai clienti o potenziali clienti vengono fornite, *in tempo utile prima della conclusione di un contratto*, informazioni appropriate *in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi come pure a tutti i costi e agli oneri connessi*. *Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- a) **■** in caso di prestazione di consulenza, *la comunicazione* se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente *una* valutazione *periodica* dell'idoneità dei prodotti *di investimento* assicurativi consigliati *a tale cliente, come indicato all'articolo 2530*;
- b) *per quanto riguarda le informazioni* sui prodotti *di investimento* assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati *ai prodotti di investimento assicurativi* o a determinate strategie di investimento *proposte*;
- c) *per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi da comunicare, informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, compresi il costo della consulenza ove pertinente, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto in vendita al cliente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, includendo anche i pagamenti tramite terzi.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.*

*Le informazioni di cui al [questo presente](#) paragrafo 7 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

210. *Fatti salvi ~~l'articolo 19, paragrafo 2 bis~~, l'articolo 197, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo ~~1722~~, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che si ritenga che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiano agli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 157, paragrafo 1, dell'articolo ~~22 bis~~27 o dell'articolo 238 qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, solo laddove i pagamenti o i benefici:*

- a) non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, nonché*
- b) non pregiudicano il rispetto da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**123.** *Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare, gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.*

*È compreso eventualmente l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.*

*Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la consulenza di cui all'articolo ~~3025~~ per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi di esso.*

*Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali più rigorose di uno Stato membro all'atto della conclusione dei contratti assicurativi con i clienti che hanno la loro residenza abituale in quello Stato membro.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



*Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'obbligo per l'intermediario, quando informa il cliente che la consulenza è fornita in modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori, tanto da garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario.*

**14.** *Fatto salvo il paragrafo [123](#) di ~~questo~~ [questo](#) [del presente](#) [articolo](#), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 33-38](#) al fine di precisare:*

- a) i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un'impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente;*
- b) i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**15.** *Gli atti delegati di cui al paragrafo 14 prendono in considerazione:*

- a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;*
- b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi.*

Articolo [2530](#)

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti

1. *Fatto salvo l'articolo [2018](#), paragrafo 1, quando effettua una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene altresì le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria di tale persona, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi adatti per lui e, in particolare, che sono adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*Gli Stati membri garantiscono che, qualora un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo ~~214~~, l'intero pacchetto sia appropriato.*

2. *Fatto salvo l'articolo ~~2018~~, paragrafo 1, gli Stati membri si assicurano che, quando svolge attività di distribuzione diverse da quelle di cui al paragrafo 1 ~~di questo del presente articolo~~ in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **chieda** al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle **■** conoscenze ed esperienze **di tale persona** in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente. **Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell'articolo ~~241~~, la valutazione esamina l'adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.***

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto ■ non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il ■ prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**2-bis3.** *Fatto salvo l'articolo ~~1820~~, paragrafo 1, se non è prevista una consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, autorizzando gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione a svolgere attività di distribuzione assicurativa nel loro territorio senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:*

- a) *le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:*
  - i) *i contratti che comportano solamente un'esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficile per il cliente capire il rischio assunto; oppure*
  - ii) *altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;*
- b) *l'attività di distribuzione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- c) *il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che per l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa in questione l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non è tenuto a valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;*
- d) *l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi a norma degli articoli [22 bis](#) [27](#) e [238](#).*

*Tutti gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, all'atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo, sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in tale Stato membro, [che recepisce la presentetate direttiva](#).*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

34. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti ■ concordati tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

45. ■ L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione *fornisce ai clienti su un supporto durevole* adeguate relazioni sui servizi prestati ■ . Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti *di investimento* assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. ■

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*Quando presta consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità, specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 238, paragrafi 1, 2, 3 e 4.*

*Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione ~~scritta~~ di idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:*

- a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione del contratto, nonché*
- b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha dato al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di idoneità preventivamente.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



*Se un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell'idoneità, la relazione periodica conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 338 per garantire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando *svolgono attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del paragrafo 2-bis3, lettera a), punto ii) del presente articolo, il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti.* Tali atti delegati *prendono in considerazione:*
- a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti *di investimento* assicurativi;

*b-bisc) la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale.*

*5-bis6. Entro il ..., l'EIOPA elabora e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente capire il rischio assunto come indicato al paragrafo ~~2-bis3~~, lettera a), punto ii).*

*7. L'EIOPA ha facoltà di elaborare e aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi classificati come non complessi agli effetti del paragrafo ~~2-bis3~~, lettera a), punto ii) tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 5.*

---

\* *GU inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Capo VIII

Sanzioni e [altre](#) misure

Articolo [2631](#)

Sanzioni e misure amministrative

1. *Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri ~~prevedono norme e~~ assicurano che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni e misure amministrative applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione.* Gli Stati membri provvedono affinché le loro misure e sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive.

***1 bis2.** Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.*

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Corsivo

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**1-ter3.** *Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri sanzionatori previsti al presente capitolo, in conformità dei propri quadri giuridici nazionali:*

- a) *direttamente;*
- b) *in collaborazione con altre autorità;*
- c) *rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.*

**24.** Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono **ai distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi**, possano essere adottate sanzioni **amministrative** e **altre** misure **amministrative** nei confronti dei membri del loro organo di gestione **o di vigilanza** oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili **della-di tale** violazione.

Formattato: Evidenziato

**2-bis5.** *Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni e misure amministrative adottate in conformità del presente articolo siano impugnabili.*

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

36. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni e misure *amministrative* producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri, *garantendo che siano rispettate le condizioni per un legittimo trattamento dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.*

*Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma del paragrafo 1-2 del presente articolo, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2833, essi provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per.*

*a) operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni ~~della ai sensi della~~ presente direttiva, nonché*

*b) ~~di~~ fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all'EIOPA, in modo da adempiere al loro l'obbligo ~~delle autorità competenti~~ di cooperare vicendevolmente e con l'EIOPA ai fini della presente direttiva.*

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 1,5 cm, Sporgente 1 cm

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo [2732](#)

Pubblicazione delle sanzioni

1. Gli Stati membri ~~provvedono~~ [garantiscono](#) affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura **amministrativa** applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva **e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile**, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. ***Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare*** le sanzioni in forma anonima.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

**1-bis-bis2.** *Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito dell'impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione.*

**1-bis3.** *Le autorità competenti informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni e misure amministrative applicate ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito.*

Articolo [2833](#)

#### Violazioni e sanzioni

1. Il presente articolo si applica *almeno*:
  - a) *alle persone che non registrano le loro attività di distribuzione conformemente all'articolo 3;*

■

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- be)** alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di **distribuzione** assicurativa o riassicurativa **delle** persone **di cui alla lettera a) del presente paragrafo**;
- ce)** agli intermediari assicurativi o riassicurativi **o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio** che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 3;
- de)** **ai distributori di prodotti assicurativi** che non rispettano le disposizioni dell'articolo **810**;
- ef)** alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi **■** che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai capi **VI** e **VII**, **in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**;
- fe)** **ai distributori di prodotti assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente al capo VI, in relazione a prodotti assicurativi diversi da quelli indicati alla lettera fe) del presente paragrafo.**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



2. Nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettera f). Gli Stati membri provvedono affinché *le autorità competenti, nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettera f), dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative* :
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
  - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
  - c) nel caso di un intermediario assicurativo , la revoca della registrazione *di cui all'articolo 3*;
  - d) l'interdizione *temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione*, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o di imprese di assicurazione considerati responsabili, *dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione* ;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- e) nel caso di una persona giuridica, [le seguenti](#) sanzioni amministrative pecuniarie *massime*:
- i) *almeno 5 000 000 EUR o fino al 5% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure*
  - ii) *fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;*

<sup>1</sup> *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 1,5 cm

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

f) nel caso di una persona fisica, [le seguenti](#) sanzioni amministrative pecuniarie *massime*: ■

- i) *pari ad almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure*
- ii) *fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.*

[2-ter3.](#) *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, ~~nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g),~~ dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative:*

- a) *un ordine che impone alla persona fisica o giuridica [responsabile](#) di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;*
- b) *nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio, la revoca della registrazione di cui all'articolo 3.*

[2-quater4.](#) *Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a prevedere sanzioni o [altre](#) misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente articolo.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo ~~2934~~

Applicazione efficace delle sanzioni

4. — Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, *se del caso*:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal ~~fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal~~ reddito annuo della persona fisica responsabile o dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile;
- d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite da *clienti e* terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

f) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;

*fbisg) le misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione, nonché*

*gh) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile;*

Articolo ~~3035~~

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per *consentire e* incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni *potenziali o effettive* delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

2. ~~Detti~~I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
- b) la protezione adeguata dei dipendenti *dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone, che riferiscono di violazioni commesse all'interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo e*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- c) la protezione *dell'identità* sia *della* persona che segnala le violazioni sia *della* persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, *in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.*

Articolo ~~31~~6

Invio di informazioni all'EIOPA in relazione alle sanzioni

~~1-bis.~~ *Le autorità competenti informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni e misure amministrative applicate ma non pubblicate ai sensi dell'articolo ~~27~~32, paragrafo 1.*

~~21.~~ *Le autorità competenti* inviano all'EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte ~~le misure o~~ le sanzioni amministrative ~~e le altre misure~~ adottate o comminate in conformità dell'articolo ~~26~~31.

L'EIOPA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

~~23.~~ Se l'autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo comunica *allo stesso tempo* all'EIOPA.

■

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Capo ~~IX~~VIII

Disposizioni finali

Articolo ~~32~~7

Protezione dei dati

1. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'EIOPA conformemente alla presente direttiva.

Articolo ~~33~~38

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli ~~25, 28, 29 e 30~~25, 28, 29 e 30 ~~bis, 23, 24 e 25.~~

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo [3439](#)  
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli ~~25, 28, 29 e 30 21 bis, 23, 24, e 25~~ è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...\*.
3. La delega di potere di cui agli articoli ~~25, 28, 29 e 30 21 bis, 23, 24 e 25~~ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

---

\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)



Formattato: Italiano (Italia)

Formattato: Italiano (Italia)

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli ~~25, 28, 29 e 30~~ ~~21 bis, 23, 24 e 25~~ entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *tre* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *tre* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Articolo ~~34 bis~~40**

**Periodo transitorio**

*Gli Stati membri assicurano che gli intermediari già registrati a norma della direttiva 2002/92/CE rispettino le disposizioni pertinenti del diritto nazionale di attuazione dell'articolo ~~8~~10, paragrafo 1, della presente direttiva entro il ...\*.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

\* *GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo [3541](#)

Riesame e valutazione

1. *Entro il ...\*\* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva. La Tale relazione comprende una valutazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'EIOPA a norma dell'articolo 1, paragrafo 2-quater5, volta ad appurare se l'ambito di applicazione della presente direttiva, inclusa l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2-bis3, continui a essere adeguato per quanto riguarda il livello di protezione dei consumatori, la proporzionalità di trattamento tra i diversi distributori di prodotti assicurativi e gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sui canali di distribuzione di prodotti assicurativi.*

---

\* *GU inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

**4 bis2.** Entro ... \*, la Commissione procede al riesame *della presente direttiva*. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento (UE) n. 1286/2014 e della direttiva 2014/65/UE. **Il riesame comprende una valutazione volta ad appurare se le norme specifiche di comportamento delle imprese per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui al capo VII di questa della presente direttiva producano risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dei consumatori coerente con le norme in materia di protezione degli investitori applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE e con le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento assicurativi e la natura specifica dei relativi canali di distribuzione. Il riesame valuterà altresì una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE.** Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo [197 della presente direttiva](#), tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato *della distribuzione assicurativa* per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato II della direttiva 2009/138/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo [197 della presente direttiva](#) sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

---

\* GU inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

32. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
34. Entro il ...<sup>\*</sup>, e in seguito almeno ogni due anni, l'EIOPA prepara una seconda relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'EIOPA consulta l'[ESMA](#) [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) prima di pubblicare la propria relazione.
45. In una relazione da preparare entro il ...<sup>\*</sup>, l'EIOPA effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.
56. ~~In una~~Nella relazione da preparare entro il ...<sup>\*</sup>, come indicato al paragrafo 43, l'EIOPA esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

---

\* GU inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

\*\* GU inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

76. La relazione di cui al paragrafo 43 prende in esame almeno i seguenti elementi:
- a) ~~le qualsiasi~~ ~~modifica~~~~che~~ nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;
  - b) ~~le qualsiasi~~ ~~modifiche~~ ~~modifica~~ nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;
  - c) una valutazione intermedia ~~su~~ ~~del~~ miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e sull'impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
78. ~~Tale~~ ~~La~~ relazione di cui al ~~comma~~ paragrafo 4 contiene altresì una valutazione dell'EIOPA sull'impatto della presente direttiva.

Commento [RL7]: giusto?

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo [3642](#)

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi **alla** presente direttiva al più tardi entro il ...<sup>\*</sup>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni .  
Quando gli Stati membri adottano tali **misure**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. ~~Le~~ modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

---

\* *GU inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

**Articolo 3743**

**Modifica della direttiva 2002/92/CE**

***Il capo III BIS della direttiva 2002/92/EC è soppresso a decorrere dal ... \****

**Articolo 37-bis44**

**Abrogazione**

La direttiva 2002/92/CE è abrogata con effetto dal ... \*\*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

---

\* **GU inserire la data: il giorno di entrata in vigore della presente direttiva.**

\*\* **GU inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

Articolo [3845](#)

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo [3946](#)

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il ~~P~~presidente*

*Il ~~P~~presidente*

Formattato: Personne qui signe,  
SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt, Interlinea  
singola

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)





**ALLEGATO H-BIS**

**REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZA E COMPETENZA PROFESSIONALE PER LA  
DISTRIBUZIONE DI POLIZZE**

**SECONDO QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 (secondo quanto  
indicato nell'articolo 10, paragrafo 1)**

- I**) *Rischi non vita classificati nei rami da 1 a 18 nell'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE*
- a. conoscenza minima necessaria delle condizioni delle polizze proposte, compresi i rischi accessori se coperti da tali polizze;*
  - b. conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, ad esempio le norme in materia di protezione dei consumatori, le norme tributarie pertinenti e le norme sociali e del lavoro pertinenti;*
  - c. conoscenza minima necessaria della gestione dei sinistri;*
  - d. conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- e. conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;*
- ff. conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni;*
- ig. conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale, nonché*
- jh. competenza minima necessaria in materia finanziaria.*

**bII** *Prodotti di investimento assicurativi*

- a. conoscenza minima necessaria dei prodotti di investimento assicurativi, compresi le condizioni e i premi netti come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti;*
- b. conoscenza minima necessaria dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati;*
- c. conoscenza minima necessaria dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati;*
- ed. conoscenza minima necessaria delle polizze che coprono i rischi vita e di altri prodotti di risparmio;*
- fe. conoscenza minima necessaria dell'organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

*gf. conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, ad esempio le norme in materia di protezione dei consumatori e le norme tributarie pertinenti;*

*hg. conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e del mercato dei prodotti di risparmio;*

*ih. conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;*

*ji. conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;*

*kj. gestione dei conflitti di interesse;*

*lk. conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale, nonché*

*ml. competenza minima necessaria in materia finanziaria.*

**eIII)** *Rischi vita classificati nell'allegato II della direttiva 2009/138/CE*

*a. conoscenza minima necessaria delle polizze, compresi i termini, le condizioni, i benefici garantiti e, se del caso, i rischi accessori;*

*eb. conoscenza minima necessaria dell'organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato membro in questione;*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)

- dc.** conoscenza delle norme applicabili in materia di contratto di assicurazione, protezione dei consumatori, protezione dei dati, della legislazione antiriciclaggio e, se del caso, delle pertinenti norme tributarie e delle norme sociali e del lavoro;*
- ed.** conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e di altri mercati dei servizi finanziari pertinenti;*
- fe.** conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;*
- gf.** conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei consumatori;*
- hg.** gestione dei conflitti di interesse;*
- ih.** conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale, nonché*
- ji.** competenza minima necessaria in materia finanziaria.*

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Francese (Francia)